

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1327

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CONSOLI, GIACCHÈ, ANDRIANI, TEDESCO TATÒ, BOLDRINI, CANNATA, ALBERICI, FERRARA Maurizio, BOFFA, GALEOTTI, FERRAGUTI, BAIARDI, GIANOTTI, VETERE, ZUFFA, NESPOLO, BENASSI, CARDINALE, CALLARI GALLI, CISBANI, CHIESURA, SENESI, CROCETTA, MESORACA, CASCIA, NOCCHI, DIONISI, SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e BATTELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1988

Istituzione di un Fondo a sostegno di interventi di riconversione dell'industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile

ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso degli ultimi mesi si è sviluppata nel Paese una importante discussione sui problemi della produzione e del commercio delle armi. Una discussione che ha già avuto un riscontro utile e positivo in Parlamento, tant'è che su iniziativa di diverse forze politiche e dello stesso Governo, che hanno presentato disegni di legge sui problemi del controllo della produzione e della esportazione di materiale bellico, la Camera dei deputati sta predisponendo un testo unificato.

Tuttavia, a fronte dei diversi aspetti politici, etici, culturali ed economici sottesi a questa problematica emersi nella discussione, sarebbe assai riduttiva l'iniziativa del Parlamento qualora riguardasse solo una diversa regolamentazione del commercio delle armi.

Occorre affrontare, a nostro avviso, nella logica del nostro impegno per la riduzione graduale e bilanciata degli armamenti, anche i problemi della produzione. La nostra industria bellica è in crisi, perchè tendono a ridursi tradizionali sbocchi di mercato in direzione del sottosviluppo, sia per la concorrenza sempre più agguerrita di produttori di altri Paesi, sia per una crescente competitività nelle tecnologie, sia per fenomeni diffusi di obsolescenza tecnologica della nostra industria della difesa. L'adozione di più penetranti normative di controllo e il processo di riduzione di conflitti in atto e di accordi di distensione e di riduzione degli armamenti, che è da augurarsi procedano sempre più speditamente, richiamano la necessità di una riconsiderazione sul

settore; gli elementi di crisi, che in alcune zone del Paese emergono in modi più accentuati per caratteristiche di monocultura industriale, evidenziando pericoli drammatici per l'occupazione, non possono essere affrontati con una sorta di «iperprotezione» con commesse artificiose in funzione della sopravvivenza delle fabbriche.

Al contempo, sempre più estesa si è fatta la sensibilità della coscienza dei cittadini sui problemi della pace, poichè la spinta etica al rifiuto della guerra ed alla ripulsa alla fabbricazione di armi e l'azione tenace e meritoria dei movimenti pacifisti hanno trovato nelle azioni politiche di rilancio della distensione e di avvio di un processo bilanciato e controllato di disarmo nuova credibilità.

Ancorati al carattere difensivo sancito dalla Costituzione per la funzione militare e all'impegno attivo che sempre più come Paese dobbiamo esercitare sulla via della distensione mediante accordi di riduzione bilanciata degli armamenti, crediamo sia possibile misurarci con i problemi della nostra industria bellica superando apparenti contraddizioni tra le ragioni etiche del pacifismo e il «ricatto» dell'occupazione e avviando, con la necessaria razionalizzazione e il necessario proporzionamento alle esigenze della salvaguardia della autonomia nazionale dell'industria fornitrice dei mezzi per la difesa, un processo di riconversione per aziende e lavorazioni eccedenti. Convinti come siamo di un sovradimensionamento della nostra industria bellica, tale processo di riconversione deve avvenire in direzione di produzioni manifatturiere e di servizi per uso civile, in contemporaneità con il necessario sforzo di elevazione della soglia tecnologica, con più diffusa applicazione dell'innovazione, specie elettronica, della quota di industria bellica destinata a rimanere. Finchè, infatti, non si perverrà ad un disarmo totale, una produzione ai fini della sicurezza nazionale e degli impegni dell'Alleanza atlantica è indispensabile. Quelli che però devono guidare anche le scelte dell'industria militare sono i fini che si propone la nostra Costituzione: in particolare il ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali. La produzione deve essere quindi ricondotta ai fini

della difesa, come costituzionalmente prevista, e posta sotto controllo e i settori eccedenti devono essere riconvertiti a produzioni civili.

Mentre per sollecitare il processo di qualificazione di questa quota dell'industria bellica lo Stato dispone (con le varie leggi d'incentivazione e le commesse militari) di strumenti e risorse per i quali si auspicano procedure tali da consentire un'oculata e trasparente gestione; mentre, inoltre, per una serie di produzioni militari immediatamente trasferibili ad uso civile (si pensi ai mezzi utilizzabili nella protezione civile) occorrono scelte di incremento dei programmi delle amministrazioni competenti, vi è invece una parte dell'industria bellica che va riconvertita con piani specifici, con un sostegno di ricerca, di indirizzi e di incentivi.

In questa direzione si muove questo disegno di legge proponendo la creazione di un Fondo a sostegno di progetti di riconversione integrale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile, di ricerca e sviluppo, di progettazione e promozione commerciale (articoli 1 e 2) e prevedendo un'azione di programmazione e di direzione di questo processo (articolo 3: ruolo del CIPI integrato con la partecipazione dei Ministri della difesa, degli affari esteri, del commercio con l'estero e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica).

In particolare, poi, negli articoli 4, 6 e 7 vengono delineate proposte utili a configurare questa attività di programmazione, i soggetti istituzionali, le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, le priorità di questi nell'ambito delle esigenze generali dell'economia nazionale, le procedure utili a dare certezze e forti convenienze agli stessi imprenditori, procedure peraltro già ampiamente previste in altre leggi e sperimentate con efficacia. Nell'articolo 5 viene prevista la costituzione di un Centro di ricerche per la riconversione dell'industria bellica nelle produzioni civili anche in forma consortile e con la possibilità di partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Nell'articolo 8 viene infine individuato il meccanismo di finanziamento del Fondo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli senatori, in conclusione, auspicando un confronto aperto e costruttivo nel merito della proposta, vorremmo insistere sulle ragioni etiche e culturali che ci hanno determinati a presentare questo disegno di legge, a concorrere anche per questa via al consolidamento del processo di distensione internazionale nella direzione del disarmo e della pace. Ragioni e speranze verso le quali sappiamo esserci grande attenzione non solo

nel nostro Paese, ma in quanti vogliono in ogni parte del mondo contribuire a costruire un futuro in cui sempre più gran parte di risorse siano destinate direttamente al progresso sociale e al miglioramento della vita quotidiana. Siamo convinti che questa tensione ideale e morale può inverarsi in risposte concrete che il Parlamento ha il dovere di adottare per risolvere questioni acutamente aperte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per interventi di riconversione dell'industria bellica». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 2.

1. Gli interventi del Fondo, di cui all'articolo 1, hanno per oggetto progetti di riconversione integrale o parziale delle produzioni di materiale bellico in attività di produzione manifatturiera o di servizi per uso civile da parte di imprese localizzate sul territorio nazionale.

2. Tali progetti devono prevedere comunque il reimpiego del personale eccedente a causa della soppressione o riduzione delle produzioni belliche.

3. I progetti di riconversione possono riguardare anche attività di ricerca e sviluppo, progettazione e promozione commerciale.

Art. 3.

1. Il CIPI, integrato con la partecipazione dei Ministri della difesa, degli affari esteri, del commercio con l'estero e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, di cui all'articolo 1, indica le priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Art. 4.

1. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate alla concessione di finanziamenti di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di

utilizzo e di preammortamento, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto di cui al comma 3 dell'articolo 6. Qualora almeno il 50 per cento della nuova produzione sia destinato all'esportazione o alla produzione di merci sostitutive di prodotti di importazione, il tasso di interesse è ridotto al 10 per cento di quello di riferimento.

2. Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del progetto e viene erogato per gli importi ed alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo 6. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il restante 20 per cento è erogato ad avvenuta realizzazione del progetto, previa presentazione di idonea documentazione.

Art. 5.

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 e nei limiti di impegno di cui all'articolo 8, con le modalità decise da apposito decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, possono essere altresì finanziate la costituzione e l'attività di un Centro di ricerche.

2. Tale Centro di ricerche, su iniziativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e sulla base delle indicazioni fissate dal CIPI, ai sensi dell'articolo 3, può essere costituito anche in forma consortile con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 6.

1. Le domande di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 sono presentate dalle imprese al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

2. Gli interventi del Fondo, di cui all'articolo 1, sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali ed ai servizi alla produzione, nominati di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni della impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

4. L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo nè ha richiesto agevolazioni previste da altre leggi dello Stato per progetti aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione.

6. Gli impegni di spesa gravanti sul Fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento circa le modalità di utilizzazione del Fondo, dando dettagliata informazione sui

finanziamenti concessi, su quelli respinti, sulle erogazioni effettuate e sugli stati di avanzamento dei progetti di riconversione.

Art. 8.

1. Le disponibilità del Fondo per il triennio 1988-90 sono stabilite in complessive lire 900 miliardi, di cui lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 500 miliardi per l'anno 1990.

2. Il limite di impegno per la costituzione e l'attività del Centro di ricerche, di cui all'articolo 5, viene fissato in lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1988-90.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.